

SENTENZA N.29
ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995 dal Consiglio "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione" promosso con ricorso Consiglio dei ministri, notificato il 21 luglio 1995, depositato in cancelleria iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore Enzo C
uditi l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi, per il ricorrente, e gli Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 21 luglio 1995, il Presidente del Consiglio degli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di B e provvidenze in materia di radiodiffusione", riapprovata dal Consiglio il 5 luglio agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Costituzione, ed agli artt. 5 e 11 della legge cos 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Nel ricorso si espone che la legge, censurata dal Governo in sede di rinvio riapprovata - nella seduta del 5 luglio 1995 - tenendo conto dei rilievi formu

Le norme impugnate prevedono che la Provincia di Bolzano possa co radiofoniche e televisive locali, con sede e redazione principale nonché pr prevalentemente nel territorio provinciale, contributi fino al 30% delle sp trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto A contributi fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di n stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che te sopportate dallo Stato (art. 7).

L'art. 3, comma 1, lettera c), prevede, a sua volta, che il comitato pr radiotelevisivi esprima il proprio parere sui provvedimenti che la Provincia disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche private locali che tras pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri queste disposizioni principi previsti nella legge 6 agosto 1990, n. 223 - dai quali la legge provinci limiti espressi dallo statuto, discostarsi, trattandosi di norme fondamentali i sociale - violerebbero le norme costituzionali che regolano i rapporti tra la quella degli enti territoriali minori (artt. 117 e 127 della Costituzione ed al costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), nonché il principio della parità di tratt quello della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che impo radiotelevisivi un pluralismo aperto a tutte o al maggior numero possibile di op

Il contrasto viene, in particolare, riferito all'art. 23, comma 2, della leg relazione all'art. 16, comma 5, della stessa legge, dal momento che tali norme p che le Regioni dispongano agevolazioni solo a favore dei concessionari privat sonora a carattere comunitario in ambito locale e individuano i caratteri d Secondo il ricorrente, tale limitata competenza regionale sarebbe giustificata d di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, caratterizzata, ai sensi dell'e legge n. 223, dall'assenza dello scopo di lucro e dall'esercizio da parte di sog fondazioni, associazioni riconosciute e non, che siano espressione di partic etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative, che abbiano p realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonoro a carattere culturale, etni Nel ricorso si osserva anche che, per ottenere la concessione, le emittenti assumere l'obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti, riferiti al almeno il 50% dell'orario di trasmissione, e che sussiste il divieto della concessione a carattere comunitario in concessione a carattere commerciale.

Richiamata la normativa nazionale, il ricorrente innanzitutto censura provinciale, dal momento che questa disposizione prevede benefici anche per che non sono ricomprese tra le destinatarie delle agevolazioni secondo l'art. 23 1990, ed individua le trasmissioni meritevoli di tali benefici secondo requisiti indebitamente le emittenti altoatesine rispetto a quelle delle altre Regioni.

La disparità verrebbe poi accentuata dall'art. 7 attraverso l'aumento del

agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina della cui esistenza lo stesso legisla

Conseguentemente, il ricorrente contesta anche la legittimità dell'art. 3 della legge provinciale che, pur facendo riferimento alle agevolazioni per radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi del 1990, estenderebbe il parere del comitato provinciale per i servizi radiofonici ai provvedimenti di agevolazione disciplinati dagli artt. 6 e 7 della stessa legge provinciale.

Il ricorrente deduce, infine, la violazione da parte delle norme impugnate della Costituzione, per avere le stesse norme introdotto una disciplina di favore per le radiofoniche private locali sulla base della sola collocazione geografica e per avere, di conseguenza, ridotto il pluralismo e la libertà di espressione del pensiero.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

La difesa della Provincia contesta, innanzitutto, l'ammissibilità del ricorso al comma 1, lettera c), trattandosi di rilievo nuovo. A tal fine la Provincia rileva che il Governo espressa in sede di rinvio aveva ad oggetto la lettera e) e non la lettera c) dell'art. 3. Tale censura, in sede di riapprovazione della legge, era stata ritenuta infondata e la lettera e) riproduttiva dell'art. 7, comma 1, ultima proposizione, della legge n. 223 del 1990.

Nel merito, secondo la resistente, il ricorso sarebbe infondato, dal momento che la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza primaria - ai sensi dell'art. 8, numero 4, della Costituzione - e dell'art. 7 delle relative norme di attuazione (d.P.R. 10 novembre 1973, n. 1548) "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali..., anche con esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive".

La Provincia sarebbe, quindi, competente ad erogare contributi ad enti radiofonici e televisivi locali per "trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi di interesse locale (ai sensi dell'art. 6) nonché contributi sulla spesa per l'acquisizione di notizie di interesse locale di lingua tedesca o ladina (ai sensi dell'art. 7). Nel valutare queste norme, la Provincia, occorrerebbe, infatti, tener presente che senza misure speciali di informazione, per la platea più ristretta degli utenti, finirebbero per essere sostanzialmente peggiori delle fonti operanti su scala nazionale. Inoltre, sostenere e sviluppare le attività artistiche, culturali ed educative locali, la Provincia è tenuta ad adeguarsi alla legge n. 223 del 1990, dal momento che le disposizioni della legge avrebbero efficacia di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

La resistente, dopo aver rilevato che l'art. 23 della legge n. 223 del 1990 si riferisce alla realizzazione di impianti e non di programmi, richiama, infine, la sentenza [348 del 1990](#), nella quale sono state ritenute legittime analoghe norme di sostegno della stampa giornalistica e radiotelevisiva, contenute nella legge della Regione Piemonte n. 1/1989.

3.- In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memorie che amplia le deduzioni formulate nell'atto di costituzione in ordine alla inammissibilità del ricorso.

In particolare, secondo la Provincia, il ricorso sarebbe inammissibile nel

dal momento che tale delibera reca soltanto la determinazione ad impugnare le indicazioni che valgano a definire l'oggetto della questione di costituzionalità.

Sarebbero anche inammissibili - oltre che la questione relativa all'art. 3, contenuta nell'atto di rinvio governativo - le questioni relative agli artt. 6 e censure formulate nel ricorso non corrisponderebbero a quelle espresse nello stesso atto. Osserva, in proposito, che - a differenza di quanto espresso nell'atto di rinvio - sono impugnati non solo perché prevedono l'estensione di benefici ad emittenti indicate negli artt. 16 e 23 della legge n. 223 del 1990, ma anche perché non privilegiano i destinatari delle agevolazioni, di trasmettere per almeno il 50% dell'orario autoprodotti che abbiano riferimento ad istanze locali. Infine, sempre secondo le censure relative agli artt. 3 e 21 della Costituzione sarebbero inammissibili nell'atto di rinvio governativo.

Nel merito, la Provincia ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione in particolare che la disciplina prevista dagli artt. 23, comma 2, e 16, comma 5 della legge n. 223 del 1990 - di cui si lamenta la violazione - è diretta ad assicurare particolari agevolazioni a una categoria di emittenti, ma non è tale da escludere la possibilità di agevolazioni a favore di altri tipi di emittenti.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 3, comma 1, e 16, comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1990 "provvidenze in materia di radiodiffusione".

Le disposizioni impugnate prevedono la possibilità di contributi da parte della Provincia di Bolzano a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali per spese di produzione e di trasmissione di programmi di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige (art. 6) ovvero per la acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina. Il parere del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi sulle agevolazioni per la Provincia a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di particolare utilità (art. 3, comma 1, lettera c).

Secondo il ricorrente tali disposizioni verrebbero a violare "le norme costituzionali che regolano i rapporti tra la normativa nazionale e quella degli enti territoriali minori (art. 117 della Costituzione ed artt. 5 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5)" e il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e quello della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Più in particolare, le norme impugnate risulterebbero in contrasto con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione - comma 2, e 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - da ritenersi legge di iniziativa popolare - dove il potere di intervento delle Regioni e delle Province autonome è limitato al sostegno della radiodiffusione sarebbe stato limitato alle agevolazioni dispensate ai concessionari privati per la diffusione sonora a carattere comunitario in escludendo di ogni altra possibile categoria di emittenti.

2.- Vanno innanzitutto esaminate le diverse eccezioni di inammissibilità

Secondo una prima, e più radicale, eccezione il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non sorretto da una delibera del Consiglio dei ministri sufficientemente

L'eccezione non è fondata. Se è vero, infatti, che l'estratto del verbale del Consiglio dei ministri del 18 luglio 1995 fa soltanto un generico riferimento all'impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge in questione, è anche vera l'asserzione di un atto di una relazione del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali allegata (e che è stata prodotta in giudizio). Da tale relazione è dato evincere e individuare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto del ricorso, sia con i profili di impugnate (artt. 3, 6 e 7) che ai profili di impugnativa (violazione dei principi di cui al comma 2, e 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990).

Appare infondata anche l'eccezione sollevata con riferimento alle carenze nei confronti degli artt. 6 e 7, i cui motivi non troverebbero corrispondenza nel quadro governativo. In realtà, anche se il ricorso amplia i profili di impugnativa enunciati, il motivo centrale della doglianza viene pur sempre a ricalcare il contenuto del rinvio, là dove deduce come vizio fondamentale il contrasto tra le disposizioni impugnate e quelli espressi in alcune norme della legge n. 223 del 1990, intesa come legge di riforma, e, pertanto, suscettibile di limitare le competenze legislative, anche di tipo esclusivo.

Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata nei confronti dell'impugnativa concernente l'art. 3, comma 1, lettera c), in quanto norma non impugnata in rinvio (dove si richiama, invece, l'art. 3, comma 1, lettera e)). In proposito, va osservato che il materiale compiuto in sede di rinvio non possa essere motivo di inammissibilità dello stesso ricorso - come accade nella specie - di assoluta evidenza e agevolmente deducibile in luce di una semplice lettura delle varie disposizioni impugnate. E invero, il comma 1 dell'art. 3 si presenta del tutto estranea all'oggetto della controversia, lo stesso comma viene, invece, a trovare un collegamento diretto (anche se non esplicito) enunciato negli artt. 6 e 7.

Va, invece, accolta l'eccezione formulata dalla stessa Provincia in ordine ai profili di censura riferiti agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Tali profili non sono stati, nell'unico motivo espresso con l'atto di rinvio né si presentano suscettibili di essere contestati indirettamente, da tale atto. L'esigenza costantemente affermata dalla giurisprudenza in ordine alla corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, per non dare ingresso all'esame dei profili in questione, dal momento che la Provincia non è in condizione di poter conoscere, sin dalla fase del rinvio, i dubbi di legittimità, non può poterli superare in sede di riesame della legge ovvero di poterne contestare la validità o della sua riapprovazione (v. [sentenze n. 102 del 1989](#) e [n. 726 del 1988](#)).

Pur in assenza di una specifica eccezione, vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande formulate con riferimento agli artt. 117 e 127 della Costituzione, in quanto parimenti estranee ai termini della controversia, che investe competenze che trovano specifico fondamento nella legge speciale del Trentino-Alto Adige.

3.- La questione dev'essere, pertanto, delimitata al solo profilo del rispetto provinciale dei limiti statutari, limiti che risulterebbero violati dalle norme impugate della loro non conciliabilità con i principi espressi negli artt. 23, comma 2, e 16 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, n. 223, intesa come legge di riforma economico-sociale.

In relazione a questo profilo - che è il solo sottoponibile a scrutinio - la questione è la seguente:

A questo proposito va rilevato che le censure formulate nei confronti della legge provinciale impugnata (e, conseguenzialmente, dell'art. 3, comma 1, lettera c)) della legge provinciale impugnata trovano il loro fondamento nell'interpretazione che il ricorrente adotta nei confronti dell'art. 3 della legge n. 223 del 1990, cioè nel fatto di ritenere che la norma ivi espressa - prevedendo ipotesi d'intervento regionale in tema di misure di sostegno alla radiodiffusione e agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere locale, con riferimento particolare alla copertura dei costi di installazione di impianti) - abbia inteso escludere ogni possibilità di interventi di natura diversa da quelli previsti dalla legge n. 223 del 1990 o delle Province autonome nel settore in esame. Questa interpretazione - che, a suo avviso, precede la stessa qualificazione della legge n. 223 del 1990 quale legge di riforma - non può essere condivisa, dal momento che l'art. 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990, che attribuisce le competenze regionali (o provinciali) in materia di radiodiffusioni, ha voluto lasciare aperta la possibilità che talune emittenti (e cioè quelle radiofoniche private di carattere locale) possano ottenere il sostegno in interventi agevolativi adottati dalle Regioni (o Province autonome) in materia di radiodiffusione. La previsione non esclude, peraltro, la possibilità di ulteriori e diverse misure di sostegno in materia di radiodiffusione che le stesse possano trovare il loro fondamento in competenze statutarie o costituzionali.

Ora, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano, il fondamento della competenza esercitata mediante le norme che formano l'oggetto dell'impugnazione è individuato nell'art. 8, numero 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dove è attribuita alla Provincia una potestà legislativa di tipo esclusivo in tema di "manifestazioni culturali ed educative locali,.... anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la gestione delle stazioni radiotelevisive". In tale disposizione può, infatti, rinvenirsi un riferimento a disposizioni espresse negli artt. 6 e 7 della legge impugnata, una volta che si consideri che di cui all'art. 6 sono diretti a sostenere le spese di produzione per "trasmissioni radiofoniche riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige" (e pertanto riconducibili alle "manifestazioni ed attività" richiamate nella norma statutaria) e che i contenuti di cui all'art. 7 attengono all'acquisizione di informazioni connesse alla vita ed alla cultura della Provincia - considerare - rispetto a questa seconda disposizione, che investe specificamente la diffusione dell'informazione - che la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di affermare che l'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi, esprime non tanto una "condizione preliminare" o un "presupposto insopprimibile" per l'attuazione ad

forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare es mezzi di comunicazione di massa" ([sentenza n. 348 del 1990](#)).

4.- Dalla constatazione dell'infondatezza della questione sollevata nei cor discende, come conseguenza, anche l'infondatezza dell'impugnativa formulata r comma 1, lettera c), della legge in esame, stante la strumentalità di ques precedenti, nonché l'assenza di specifici motivi di censura riferiti alla stes prescindere dalla portata più limitata che la norma in questione - concernente s concesse a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono utilità - viene a presentare rispetto alle altre.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1 provvidenze in materia di radiodiffusione", sollevata, con il ricorso di cui in e del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Costituzione

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse con lo stesso ricorso, in relazione agli artt. 5 e 11 della legge costituzionale (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e con riferimento agli artt. 23, co della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubbli

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

